



# **STATUTO**

## **"SCI CLUB LA TORRE"**

### **Associazione**

#### **Articolo 1**

##### **Costituzione, denominazione, sede e durata**

- 1.1** E' costituita l'Associazione denominata Sci Club La Torre di seguito chiamata per brevità "Associazione".
- 1.2** L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3** L'Associazione ha sede nel Comune di Nibionno (LC) Frazione Tabiago, Via Don Olimpio Moneta, 2 e può costituire sedi secondarie.
- 1.4** Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.5** La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Articolo 2**

##### **Finalità e attività**

- 2.1** L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare l'Associazione intende favorire, promuovere e sviluppare l'attività sciistica in tutte sue forme in modo particolare verso i giovani e bambini, diffondere l'amore ed il rispetto della montagna e della natura con l'organizzazione di escursioni di vario genere.
- 2.2** Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:
- organizzazione di corsi e gare di sci;
  - organizzazione di attività motorie preparative;
  - organizzazione di escursioni o gite con finalità motorie, sportive e ricreative in contesti naturalistici diversi;
  - l'organizzazione di attività ricreative anche non sportive atte a consolidare e sviluppare lo spirito associazionistico tra i soci.
  - L'organizzazione di raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione di vario genere in via occasionale.
- 2.3** L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.
- 2.4** In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
- 2.5** L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.



### **Articolo 3**

#### **Criteri ammissione associati**

- 3.1** Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
- 3.2** Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 3.3** E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.4** L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 3.5** Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.
- 3.6** In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 3.7** Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa e deliberarne l'eventuale partecipazione ai consigli direttivi senza però potere di voto nelle deliberazioni consigliari.
- 3.8** Il contributo è annuale con decorrenza il 1 ottobre di ogni anno, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.

### **Articolo 4**

#### **Perdita della qualifica di associato**

- 4.1** La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per mancato pagamento della quota associativa annuale o per decesso.
- 4.2** L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 4.3** Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

### **Articolo 5**

#### **Diritti e doveri degli associati**

- 5.1** Gli associati hanno diritto a:
- Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stesso;
  - Partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
  - Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  - Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  - Discutere e approvare i rendiconti economici;
  - Essere informati ed accedere ai verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dell'Associazione;
  - Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.



## **5.2** Gli associati sono tenuti a:

- Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- Versare regolarmente la quota associativa annuale;
- Svolgere le attività preventivamente concordate con gli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

**5.3** Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Ciascun socio può ricevere al massimo una delega.

## **Articolo 6** **Organi dell'Associazione**

### **6.1** Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

**6.2** Possono inoltre essere costituito il Collegio dei Revisori dei Conti come organo di controllo e garanzia;

**6.3** Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di quattro anni.

**6.4** Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme eventualmente stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

## **Articolo 7** **L'Assemblea degli associati**

**7.1** L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

**7.2** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno (a fine stagione) per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Soci.

**7.3** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Deliberare in merito al rendiconto economico-finanziario;
- Esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti se previsto;
- Deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

**7.4** L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

**7.5** Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.

**7.6** L'Assemblea è convocata, almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite fax, o con altro mezzo anche elettronico, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

**7.7** L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.



**7.8** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

**7.9** In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

**7.10** All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

**7.11** Ciascun presente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

## **Articolo 8 Il Consiglio Direttivo**

**8.1** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 13 (tredici) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

**8.2** Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un o più Vice-Presidenti. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

**8.3** Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

**8.4** Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Tra le modalità di partecipazione e di voto è prevista anche quella tramite i mezzi di telecomunicazione in uso o futuri, purché i componenti siano in grado di garantire una effettiva e simultanea interazione tra di essi, in relazione all'oggetto posto all'ordine del giorno, in particolare deve essere garantita la votazione simultanea e la possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

**8.5** Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- Esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- Eleggere il Presidente e il o i Vice-Presidenti;
- Nominare il Segretario;
- Deliberare circa l'ammissione degli associati;
- Deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- Fissare l'ammontare del contributo associativo annuo.

**8.6** Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quadriennio devono essere rettifiche dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. Nel posto vacante subentra il primo della graduatoria dei non eletti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

In ogni caso, a parità di voti, si procederà per sorteggio. Tuttavia qualora si fossero resi vacanti, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti d'Assemblea, si dovrà convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.



## **Articolo 9 Il Presidente**

**9.1** Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di quattro anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

**9.2** Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

**9.3** E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

**9.4** E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

**9.5** In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

**9.6** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti in forma disgiunta, che convocano il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

## **Articolo 10 Collegio dei Revisori dei Conti**

**10.1** L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti stabilendone il numero dei componenti scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

## **Articolo 11 Il Patrimonio sociale**

**11.1** Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- I beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- Fondo di riserva.

**11.2** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da convenzioni;
- Quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.



## **Articolo 12**

### **Rendiconto economico-finanziario**

**12.1** L'esercizio sociale decorre dal primo ottobre al trenta settembre di ogni anno.

**12.2** Solo per il primo anno di applicazione del presente statuto l'esercizio decorrerà dal 1 maggio e si chiuderà il 30 settembre dell'anno successivo.

**12.3** Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea.

**12.4** E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.

**12.5** L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

## **Articolo 13**

### **Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione**

**13.1** Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

**13.2** Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

**13.3** Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altri enti o associazioni che verranno deliberate dall'assemblea.

**13.4** In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

## **Articolo 14**

### **Disposizioni finali**

**14.1** Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi vigenti e al Codice Civile.